INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA

Art. 16

Disposizioni in materia penale

Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Versione in vigore dal 11 luglio 2003, non più in vigore dal 20 agosto 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165
Capo	III — Disposizioni in materia penale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-della-popolazione-irachena/art-16-disposizioni-in-materia-penale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it